



Comune di Cantalupo Ligure

Provincia di Alessandria

Via Umberto I, 19 15060 Cantalupo Ligure- ☎ 0143.90946 ☎ 0143.90880
Codice fiscale 83000750063 - P. IVA 00442230066

Prot. n. 2027

Cantalupo Ligure, li 15.07.2021

ORDINANZA N. 04/2021

Eliminazione sterpaglie e pulitura terreni - Prevenzione rischio incendi – Bonifica aree private interne ed esterne al centro abitato e non – Rimozione e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non – Anno 2021 – Revoca ordinanza sindacale n.02/2020 – prot. N.1833 del 26.08.2020

IL SINDACO

P R E M E S S O

-Che nell'ambito urbano ed extraurbano vengono frequentemente accertati stati di abbandono, incuria e degrado derivanti dalla mancata o discontinua pulizia dei terreni nonché dell'obbligatoria attività di sfalcio dell'erba e/o di potatura delle essenze arboree poste a dimora in giardini ovvero in aree incolte o boscate.

RILEVATA la presenza di :

1. siepi che invadono la sede viaria e/o i marciapiedi ed i passaggi pedonali, di rami protesi sulle sedi viarie prospicienti;
2. piante radicate in giardini, aree incolte o aree a bosco, con seccumi, marcescenze, rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi, e suscettibili di caduta lungo il ciglio delle strade, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;
3. piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta viabilità e visibilità della strada;
4. piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in modo che il fogliame, che da esse si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche;
5. stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, cortili e fabbricati fatiscenti, per i quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfaldo dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree;
6. terreni e lotti incolti, recintati e non, siti sia all'interno che all'esterno del centro urbano nonché nell'agro, a causa delle sopradescritte situazioni (presenza di sterpaglie ed erbe infestanti, cespugli ed arbusti), che costituiscono rilevanti fonti di potenziale pericolo oltretutto per il traffico veicolare e pedonale, anche e soprattutto di carattere igienico-sanitario, in quanto motivo di degrado ambientale e fonte di sporcizia stante peraltro il proliferare di animali e parassiti pericolosi per la salute pubblica, oltre che di insetti nocivi e fastidiosi, idonei a causare disagi a persone e animali;

DATO ATTO ALTRESI' CHE:

7. l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del centro urbano, delle aree libere non edificate, dei terreni confinanti con fabbricati e dei fondi hanno determinato un proliferare di vegetazione, rovi,

sterpaglie, cespugli, ramaglie, erbacce, arbusti e piante arboree infestanti, che, soprattutto, nel periodo estivo sono causa preponderante di propagazione di incendi con conseguente, grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

8. ogni forma di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, costituisce un pericolo costante per l'inquinamento del territorio;
9. che la presenza di cani e di gatti randagi, in luoghi pubblici o aperti al pubblico concorre al trasporto ed al proliferare di insetti e di agenti infestanti;

PRESO ATTO

10. dello stato di degrado e di abbandono in cui versano alcune aree urbane, cortili, terreni incolti e fabbricati fatiscenti;

CONSIDERATO che le sopradescritte situazioni potenzialmente incidenti sulla salute e sull'igiene pubblica, spesso riscontrate all'interno del centro abitato di Cantalupo Ligure e nelle Frazioni adiacenti, impattano anche sull'obbligatoria condizione di ordine e decoro cittadino a cui sono tenuti in relazione ai terreni di cui a qualunque titolo ne abbiano la disponibilità;

VALUTATA, per quanto sopra, la necessità che venga effettuata da parte dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano e nell'agro, quali giardini, aree incolte in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti su spazi ed aree pubbliche, e comunque dei terreni incolti in genere, lotti inedificati, una integrale costante e continua pulizia nonché ripulitura unitamente a un'attività di mantenimento di dette aree durante l'intero arco dell'anno solare;

ATTESO Che il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti, i quali possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree cespugliate o erborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree.

PRESO ALTRESI' ATTO Che tali evidenze costituiscono altresì grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico, sia veicolare sia pedonale.

CONSIDERATO Che l'art. 192 del D.Lgs. N. 152/2006 prevede che 1) *chiunque violi i divieti di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti e detriti sul suolo e nel suolo nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, è tenuto alla rimozione, all'avvio al recupero e lo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con il titolare di diritti reali o personali di godimento dell'area;* e altresì che 2) *il Sindaco disponga con Ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti e detriti abbandonati per avviarli al recupero e allo smaltimento e che si stabilisca il termine per provvedere, decorso il quale, si procederà all'esecuzione d'Ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;*

RITENUTO, pertanto necessario provvedere, in tempi ristretti e, comunque ai sensi di legge, alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti e detriti, al fine di ripristinare le idonee condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito;

RITENUTO inoltre, opportuno, necessario ed urgente, -stante la stagione estiva allo stato in essere-, programmare tutti gli interventi nonché adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a

prevenire potenziali situazioni di pericolo di incendi o di danno alla salute nonché igiene pubblica, protezione dell'ambiente, inibendo altresì l'avvicinamento agli insediamenti abitati dei greggi;

ACCERTATA la non necessità della comunicazione di avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L. 241/90;

RITENUTO necessario revocare la precedente ordinanza sindacale N.02/2020.- prot.1833 del 26.08.2021 al fine di attualizzare e ricondurre ad unitarietà le disposizioni vigenti in ordine agli obblighi in materia di tutela ambientale, prevenzione incendi sul territorio comunale nonché rimozione e smaltimento dei rifiuti e detriti pericolosi e non;

RITENUTO, necessario, per le motivazioni sopra esposte, provvedere all'emanazione di una specifica Ordinanza Sindacale, con la quale obbligare i proprietari dei terreni ed aree libere presenti sul territorio comunale ad assicurarne la costante manutenzione al fine di evitare inconvenienti igienico – sanitari, nonché eventuali incendi, con potenziali rischi per la salute e per l'incolumità a quanti abitano nelle vicinanze di detti terreni ed aree ed infine provvedere alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti e detriti presenti sui terreni;

RITENUTO che nell'ambito del territorio comunale debbano pertanto essere eliminate tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento dell'ambiente.

ATTESO Che si ritiene necessario mantenere e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale ecc...) delle acque meteoriche e di esondazione prospicienti le strade extraurbane, urbane, locali, vicinali e itinerari ciclopedonali, nonché su tutto il territorio comunale al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo e/o di allagamenti.

ATTESO Che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti), che insistono sui fondi confinanti con le predette strade pubbliche e di uso pubblico, sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi del fenomeno di intasamento delle caditoie stradali con il conseguente allagamento della sede viaria.

ATTESO quindi che risulta necessario provvedere alla regolazione della visibilità e viabilità delle strade classificate come regionali, provinciali, comunali e vicinali nel territorio del Comune di CANTALUPO LIGURE E ADIACENTI FRAZIONI al fine di evitare i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica, in particolare presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dovranno essere contenuti come prescritto dal codice della strada.

Che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi e delle piante invadenti o delle scarpate non correttamente sfaldati.

RITENUTI sussistere motivi pregiudizievoli di carattere igienico-sanitario e di degrado ambientale.

Vista la Legge 21/11/2000 N. 353“ *Legge quadro in materia di incendi boschivi*”;

Visto il D.lgs. N. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, che *adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare, la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*;

Visto in particolare l'art. 192 del suddetto decreto *che impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con ordinanza la rimozione, l'avvio al recupero e lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;*

Visto l'art. 14 e 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni (Codice della Strada); in particolare modo *l'art. 14 del Codice della strada, il quale pone un onere incondizionato di manutenzione, gestione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze, a carico degli Enti proprietari delle strade stesse, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, norma speciale che prevale sull'art. 192 del D. Lgs. N. 152/2006, che disciplina in modo diverso la medesima fattispecie, e, pertanto, sarà l'Ente proprietario della strada a dover curare la rimozione dei rifiuti abbandonati nelle vicinanze della strada stessa. Ritenuto doversi provvedere in merito e con immediatezza.*

Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, a norma del quale *"Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, Provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";*

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 255 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni "Norme in materia ambientale";

Visto il Titolo III del D.to L.vo n. 139 dell'08/03/2006 e successive modifiche ed integrazioni "in materia di Prevenzioni incendi";

Visto l'art. 18 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera n.16 del 25.06.1998;

Visto l'art. 24 del Regolamento di Polizia Rurale approvato con delibera n.15 del 25.06.1998;

Visti gli art. 423 e 423 bis 449 e 650-652 C. P.;

Viste le norme del vigente Codice Civile;

Fatte salve le competenze di altre autorità in materia;

REVOCA

L'Ordinanza Sindacale N.02/2020 - prot. n. 1833 del 26.08.2020

ORDINA

- ° a tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali;
- ° a tutti i proprietari frontisti di aree verdi urbane o spazi pubblici;

- ° a tutti i proprietari e/o conduttori di terreni incolti in genere, nonché aree agricole non coltivate;
- ° a tutti coloro che violano i divieti di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti e detriti, -vale a dire i proprietari dei terreni e titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area-;
- ° a tutti i conduttori di terreni;
- ° ai responsabili di cantieri stradali ed edili;
- ° proprietari di immobili con annesse aree pertinenziali;
- ° proprietari di aree recanti depositi temporanei e/o permanenti all'aperto;
- ° gestori di cabine elettriche;
- ° proprietari di aree inedificate in genere;

ciascuno per le rispettive competenze e coloro che ancora non abbiano adempiuto

di provvedere ad effettuare, a propria cura e spese, le seguenti opere a tutela del territorio:

interventi di pulizia dei terreni invasi da vegetazione nonché da detriti mediante la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolare modo provvedendo:

1. eliminazione della vegetazione incolta;
2. eliminazione degli arbusti, cespugli nonché delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche;
3. taglio di siepi vive di vegetazione e rami che si protendono sul suolo pubblico, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali per non accrescere il pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica e il pericolo per incendi;
4. bonifica delle aree edificate e non, cortili, fabbricati urbani, terreni mediante falciatura dell'erba nonché rimozione dei residui di falciatura sia all'interno dell'area sia su quelle prospicienti sulla pubblica via e/o eventuale aratura superficiale (20-30 centimetri)
5. è vietato lasciare in deposito sui terreni immondizia, materiali o residui di carcasse di macchine e materiale di qualsiasi natura che possa immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del terreno stesso e tali che possano diffondersi in superficie od infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo;
6. è vietato lasciare in deposito sui terreni materiale di qualsiasi natura, ammassato od affastellato tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo quali ratti, cani o gatti randagi ed altri;
7. è fatto obbligo ad ogni proprietario e/o titolare di diritti reali o personali di godimento dell'area la rimozione di rifiuti e detriti di vario genere abbandonati su terreni di proprietà; lo smaltimento degli stessi nei modi di legge e tramite ditte autorizzate; il ripristino dello stato dei luoghi; la comunicazione al Comune dell'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di eseguire le opportune verifiche da parte degli Organi competenti al controllo, corredato da apposito formulario di conferimento a centro autorizzato;
8. è fatto obbligo ad ogni proprietario di curare la superficie del proprio terreno in modo che non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie e che la stessa

- venga accuratamente e sistematicamente pulita allo scopo di salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi;
9. è fatto obbligo ai proprietari dei fondi o chi per essi siano obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale;
 10. è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori e agli affittuari, di terreni di conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade comunali eseguendo le operazioni di potatura e pulizia in ogni epoca in cui esse siano necessarie nonché è fatto obbligo ai proprietari o detentori di cortili o fondi di detenere per non più di una settimana raccolte di acqua permanenti in pozzi, cisterne, recipienti senza una difesa meccanica e tecnica che impedisca lo sviluppo di zanzare;
 11. è fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di villette con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per incolumità e igiene pubblica. Fermo restando quanto espresso, dovranno in particolar modo provvedere alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;
 12. è fatto obbligo ai proprietari dei fabbricati di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici.
 13. Nel periodo compreso tra il 01 GIUGNO al 30 di SETTEMBRE di ogni anno è fatto divieto, in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree erborate o cespugliate, nonché lungo le strade e, in genere, in tutte le altre aree richiamate nella presente Ordinanza, di accendere fuochi, salvo deroghe previste dalla Delibera della Giunta Regionale Piemonte e previa comunicazione al Corpo Forestale dello Stato competente per territorio;
 14. ai proprietari di cani di custodire i loro animali presso le loro abitazioni evitando di lasciarli vagare liberi nel centro abitato e nelle campagne circostanti, di sottoporli ai controlli sanitari, di provvedere alla loro cura e disinfestazione ogni qualvolta sia necessario, avvalendosi della consulenza del Servizio Veterinario provvedendo a garantire uno spazio adeguato nel proprio cortile sufficientemente curato (con pavimentazione facilmente lavabile);
 15. ai proprietari e conduttori delle greggi il divieto di pascolo per un raggio di almeno 100 mt. dal perimetro urbano;

TUTTI GLI INTERVENTI SOPRAINDICATI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI CON DECORRENZA IMMEDIATA e comunque entro e non oltre il 31 luglio 2021, nel rispetto della succitata normativa in vigore, ed in ragione delle motivazioni su esposte (pericolo d'incendio, sicurezza veicolare e pedonale, incolumità, igiene e salute pubblica, ordine e decoro urbano) DOVRANNO ESSERE GARANTITI DURANTE L'INTERO ARCO DELL'ANNO SOLARE.

AVVERTE

-L'inottemperanza agli obblighi e alle violazioni e divieti disciplinati dalla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato penale ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 del codice penale, comporterà l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 ad € 500,00,

come disposto dall'art. 7 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore.

-In caso di inosservanza alle disposizioni di cui alla richiamata Ordinanza e trascorso inutilmente il termine per l'esecuzione di quanto ivi disposto con detto Provvedimento, si procederà, oltre all'irrogazione delle sanzioni previste, all'esecuzione d'ufficio in danno al soggetto obbligato con immediata formale diffida ad eseguire quanto disposto nella predetta Ordinanza entro e non oltre il termine di 15 gg. dalla data di ricezione della predetta diffida; decorso tale termine il Comune provvederà direttamente a far eseguire gli interventi necessari alla eliminazione del pericolo, con azione in danno agli inadempienti interessati per il recupero delle spese anticipate, fatta salva la comminazione di ogni altra sanzione, anche di natura penale.

-Se dall'inosservanza della presente Ordinanza scaturisca qualsivoglia incendio, tutti i cittadini inadempienti saranno considerati responsabili dei danni arrecati ad altrui persone, a beni mobili ed immobili, e saranno denunciati ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 449 e 650 C.P..

AVVERSO

La presente Ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) PIEMONTE, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente Provvedimento all'Albo Pretorio di questo Comune, ovvero, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti sempre dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di rispettare la presente Ordinanza.

DISPONE

che la presente Ordinanza ha efficacia immediata ed esecutiva, con contestuale pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente Comunale, nonché affissa e resa pubblica su tutto il territorio ed inserita nel sito web del predetto Comune e dovrà essere rispettata a tutti e per tutti gli effetti di Legge, e comunque, sarà efficace sino alla Sua revoca;

DISPONE ALTRESI'

La trasmissione della presente Ordinanza a tutte le Forze dell'Ordine, vale a dire:

- Alla Prefettura di Alessandria;
- Alla Stazione Carabinieri di Rocchetta Ligure;
- Al Comando della Polizia Municipale Locale;
- Al Corpo Forestale competente;
- Al Comando Vigili del Fuoco competente.

per la vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento

IL SINDACO
(DEBENEDETTI Pierluigi)

